

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0054 DEL 10/01/76**

*A norma dell'art.18 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n.143, nel caso di revoca dell'incarico professionale conferito ad un architetto, la maggiorazione del 25 per cento sul compenso determinato mediante attribuzione di una frazione proporzionale dell'onorario previsto per l'intero svolgimento dell'opera, spetta unicamente se l'incarico originariamente conferito comprendeva le opere non eseguite al momento della revoca.*